

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE
NEI DD.LGS. 626/94 E 242/96 E NEL D.M. 363/98 DI
ATTUAZIONE DELLE NORME GENERALI IN TEMA
DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

CONSIGLIO STRUTTURE SCIENTIFICHE	10.9.1999;
SENATO ACCADEMICO	15.9.1999; 13.12.2005;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	29.9.1999; 19.12.2005;
DECRETO RETTORALE	926/AG dd. 14.10.1999; 53/2006 dd.13.01.2006;
UFFICIO COMPETENTE	Servizio Prevenzione e Protezione

Data ultimo aggiornamento: 16 gennaio 2006

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1 SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha lo scopo di emanare le specifiche regole di attuazione presso l'Università di Trieste delle norme generali contenute nei DD.Lgs. 626/94 e 242/96, così come regolate dal D.M. 363/98.
2. Esso si applica a tutto l'Ateneo triestino così come distribuito nei diversi poli di insediamento e secondo l'articolazione organizzativa definita dallo Statuto dell'Università di Trieste, precisata nelle specifiche strutture qualificabili come unità produttive ai sensi del D.M. 363/98, art.2, e precisate nell'art. 2 del presente regolamento.
3. Il suo campo di applicazione si estende a tutte le attività didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dall'Università di Trieste sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Art. 2 SOGGETTI E CATEGORIE DI RIFERIMENTO

1. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o di aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dall'Università di Trieste in conformità alle previsioni statutarie e regolamentari.

2. Il Rettore con apposito provvedimento dell'Università, viene individuato come Datore di Lavoro.

3. Il Direttore Amministrativo, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Facoltà, i Direttori dei Centri Servizi con autonomia di spesa, assumono la figura di Dirigenti ai sensi del D. Lgs. 626/94. Le predette cariche comportano l'implicita accettazione della delega rettorale relativa agli obblighi di cui al D. Lgs. 626/94 art. 4 comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q) come modificato dal D.Lgs 242/96. Inoltre, i Direttori dei dipartimenti scientifici assumono la figura di titolari dell'impianto (laboratorio), relativamente agli obblighi del D.L.gs 206 del 12 aprile 2001, inerente l'impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati

4. Per Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio e viene identificato nel Preside di Facoltà per le attività didattiche in aula e nel Direttore del Dipartimento per le attività di laboratorio.

5. Per la finalità del presente regolamento i Dirigenti si avvalgono di Preposti.

5.bis Per Preposto si intende il responsabile di un progetto di ricerca e/o il soggetto che svolge attività di coordinatore di gruppo sia in ambito didattico sia in ambito di ricerca e non è soggetto necessariamente a nomina rettorale.

6. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

7. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'Università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonchè gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio con l'autorizzazione dei Dirigenti delle strutture e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione. In ragione di quanto sopra esposto, all'inizio di ogni A.A. ed ogni qualvolta si verifichi un cambiamento, il Dirigente darà comunicazione al Servizio dei nominativi di dette persone, equiparate ai lavoratori.

Art. 3 OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEL RETTORE

1. Al Rettore, in quanto Datore di Lavoro dell'Università di Trieste e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, compete:

a) provvedere alla valutazione di tutti i rischi e all'elaborazione del documento di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., per tutte le attività dell'Ateneo ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni come individuate dall'art. 10 del D.M. 363/98. Inoltre, per quanto attiene alle attività specificatamente connesse con la libertà d'insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta in via concorrente al Rettore e al Dirigente.

b) assicurare il coordinamento delle attività del Servizio di prevenzione e protezione con le altre strutture dell'Ateneo e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;

c) presentare periodicamente al C.d.A., per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 626/94, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.;

d) provvedere alla nomina del Medico Competente di Ateneo secondo quanto previsto agli articoli 4, 16, 17 del D.Lgs. 626/94 e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;

e) provvedere alla nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) provvedere allo svolgimento di tutte le altre funzioni non previste nelle precedenti lettere a, b, c, d, e, attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato;

g) promuovere e coordinare, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione, le attività di informazione e formazione dei lavoratori previste agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94

Art. 4 OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEI DIRIGENTI DELL'UNITÀ PRODUTTIVA

1. Ai Dirigenti di cui all'art. 2, comma 3, competono le seguenti funzioni:

a) lo svolgimento di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, così come precisate all'art. 4 del D.Lgs. 626/94 con esclusione di quelle a cui ha già adempiuto il Rettore con provvedimento generale;

b) la designazione dei Preposti all'interno della unità produttiva, comprendenti i Preposti dell'attività di didattica o di ricerca in laboratorio, per ciascuno dei laboratori in cui si articola l'unità produttiva da lui diretta. L'elenco aggiornato dei Preposti di laboratorio verrà trasmesso al Servizio di prevenzione e protezione entro il 31 ottobre di ogni anno; i Preposti non possono rifiutare la designazione e i Dirigenti hanno l'obbligo di segnalare al Datore di lavoro le eventuali inadempienze.

c) la designazione degli addetti alla sicurezza all'interno dell'unità produttiva.

2. Lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal Titolo I Capo III art. 12 comma 1 del D. Lgs. 626/94 in materia di prevenzioni incendi ed evacuazione dei lavoratori.

3. Lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal Titolo VII del D. Lgs. 626/94 in materia di protezione da agenti cancerogeni.

3.bis Lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal titolo VII – bis del D. L.vo 626/94 in materia di protezione da agenti chimici. (D.Lgs. 25/2002).

3.ter Lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal D. L.vo 206 del 12 aprile 2001 concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (MOGM).

4. Lo svolgimento di tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal Titolo VIII del D. Lgs. 626/94 in materia di protezione da agenti biologici.

5. Il Dirigente della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il Rettore, con il medico competente, tramite il Servizio di prevenzione e protezione, e con le altre figure previste dalla vigente normativa

6. Il Dirigente dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio, avvalendosi dei Preposti e ne dà comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 5 OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEI PREPOSTI

1. Ai Preposti compete:

a) l'obbligo dello svolgimento di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, così come precisate all'art. 4 del D.Lgs. 626/94 con esclusione di quelle a cui ha già adempiuto il Rettore con provvedimento generale;

b) vigilare ed esigere che i singoli lavoratori, o gli studenti ad essi equiparati, osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione, individuali o collettivi, messi a loro disposizione;

c) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro.

2. In particolare il Preposto della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenza, deve:

a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Dirigente;

b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;

c) adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;

e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

3. Devono svolgere tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal Titolo I Capo III art. 12, comma 1 lettera d) ed e) del D. Lgs. 626/94 in materia di prevenzioni incendi ed evacuazione dei lavoratori.

4. Devono svolgere tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal Titolo VII del D. Lgs. 626 in materia di protezione da agenti cancerogeni.

4.bis Devono svolgere tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal Titolo VII – bis del D. Lgs. 626/94 in materia di protezione da agenti chimici.

5. Devono svolgere tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal Titolo VIII del D. Lgs. 626 in materia di protezione da agenti biologici.

6. I Preposti, responsabili scientifici e gestionali dell'impiego confinato di MOGM assumono le funzioni di utilizzatori e devono svolgere tutte le funzioni tecniche, organizzative e procedurali di loro pertinenza previste dal D. L.vo 206 del 12 aprile 2001 concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

Art. 6 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.

1. Ferme restando le attribuzioni generali del Rettore di cui all'art. 2, lettera h, in tema di formazione e informazione dei lavoratori, i Dirigenti, anche tramite i Preposti, limitatamente alle rispettive attribuzioni e competenze, provvedono affinché ciascun lavoratore o persona ad esso equiparata, afferente alla loro struttura, riceva adeguata informazione e formazione in adempimento agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94.
2. Il Dirigente della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti, sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
3. Il Preposto della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.
4. Nell'assolvimento degli obblighi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, i Dirigenti delle unità produttive, sentiti i Preposti della attività didattica o di ricerca in laboratorio, si avvalgono degli specifici servizi generali all'uopo predisposti dal Rettore ai sensi dell'art. 3, lettera g del presente regolamento in tema di formazione e informazione, della collaborazione del Servizio di prevenzione e protezione dell'Ateneo, del Medico Competente, dell'Esperto Qualificato e della consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università di Trieste.

Art. 7 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Presso l'Università di Trieste i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 18 del D.Lgs. 626/94 sono individuati fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivestano funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dal regolamento di Ateneo approvate in sede di contrattazione a latere.
2. La composizione e le ulteriori attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è quella definita in sede di contrattazione a latere.

Art. 8 PREVENZIONE INCENDI

1. In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. 12.01.98 n. 37.

2. Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate su richiesta del Datore di Lavoro, Rettore, a cura degli organi tecnici dell'Università di Trieste, nel rispetto dei principi base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall'art. 3 del D.P.R. 29.07.82 n. 577.

Art. 9 PROGETTAZIONE ED UTILIZZO DI PROTOTIPI E DI NUOVI PRODOTTI.

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il Rettore, il Dirigente, il Preposto, per quanto di rispettiva competenza, devono:

a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;

b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione;

2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.

3. Il Dirigente, sentito il Preposto, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvale della collaborazione del Servizio di prevenzione e protezione, del Medico Competente, dell'Esperto Qualificato e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 10 CONVENZIONI NELE ATTIVITÀ DI RICERCA, DI DIDATTICA, DI ASSISTENZA O DI SERVIZIO

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell'Università di Trieste presso enti esterni, così come quello di enti che svolgono la loro attività presso l'Università di Trieste, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 626/94, sono individuati d'intesa tra gli enti convenzionati e l'Università di Trieste, attraverso specifici accordi da attuare prima dell'inizio delle attività convenzionate.

2. Nella procedura di formalizzazione dei predetti accordi il Rettore si può avvalere del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di Ateneo, del Medico Competente e dell'Esperto Qualificato.